



Un nuovo strumento per l'impresa: la conciliazione societaria

La conflittualità d'impresa, sia che si sviluppi in liti tra società diverse sia che si svolga all'interno della medesima azienda, rappresenta una significativa voce di costo non solo in termini monetari ma anche, e soprattutto, per i tempi necessari a porre termine alla lite, anche in conseguenza delle problematiche connesse alla ormai nota disfunzione della giustizia civile.

Con la recente riforma del processo societario (Decreto Legislativo n. 5/2003), il legislatore ha introdotto la conciliazione, accanto al giudizio avanti all'autorità giudiziaria ordinaria e l'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie tra imprese, riconoscendo ad essa, qualora fosse svolta nelle particolari forme previste dal citato decreto legislativo, piena efficacia giuridica.

L'istituto consta di un procedimento attraverso il quale un terzo, il conciliatore, aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione comune della controversia in corso mediante l'utilizzo di particolari tecniche conciliative.

A differenza della sentenza (del giudice) e del lodo arbitrale (dell'arbitro), l'accordo di conciliazione non è (non può) essere imposto alle parti; è, viceversa, concordato di comune accordo tra tutti i protagonisti della vicenda all scopo di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutti.

Per raggiungere un simile risultato è tuttavia indispensabile l'intervento di un conciliatore competente, indipendente ed imparziale, all'interno di un procedimento organizzato e vigilato da un ente serio ed efficiente.

Per tale motivo il D.lgs n. 5/2003 ha previsto che potranno svolgere attività conciliativa in materia societaria solo gli organismi iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia. Detto ministero ha definito, quindi, con i Decreti 23 luglio 2004 n. 222 e 23 luglio 2004 n. 223 i criteri, le modalità e i requisiti di iscrizione nel registro.

Giova sottolineare che le CCIAA potranno ottenere di diritto l'iscrizione nel registro dei propri organismi di conciliazione precedentemente costituiti, senza la necessità di verifica dei





requisiti previsti dalla legge, verifica alla quale dovranno essere sottoposti tutti gli altri enti di conciliazione, pubblici o privati.

Numerosi provvedimenti legislativi, infatti, avevano attribuito da tempo agli organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, specifiche funzioni di conciliazione (tra le altre, in materia di servizi di pubblica utilità, di tutela dei consumatori, di subfornitura e di telecomunicazioni).

Il legislatore ha, dunque, nel dettare la disciplina della conciliazione in materia societaria, considerato con grande favore l'intensa attività conciliativa esercitata dalle CCIAA, la significativa esperienza accumulata nonché i risultati ottenuti in questo ultimo decennio.

Si veda, ad esempio, l'attività svolta dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano: dal 1996 al 2004 sono state depositate 150 domande di conciliazione, in media, ogni anno, con un trend in netta crescita - nel 2004 le domande di conciliazione depositate sono state 260 - mentre l'incontro di conciliazione si è concluso positivamente con un accordo tra le parti nel 83% dei casi).

Sulla base di questi dati da più parti è sorto l'invito alle imprese di usufruire, quanto meno nei primi anni di attuazione della riforma, in via principale dei servizi di conciliazione amministrati dalle camere di commercio, poiché dotati di organizzazione e di operatori specializzati nonché di conciliatori formati e di esperienza.

Numerosi saranno i vantaggi per le imprese che usufruiranno della conciliazione per risolvere le liti commerciali: riservatezza, snellezza e velocità del procedimento, efficacia interruttiva della prescrizione della domanda di conciliazione, efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione - quando omologato con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale -, esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti relativi alla conciliazione, esenzione dall'imposta di registro del verbale di conciliazione entro il limite di venticinquemila euro.

Si crede, tuttavia, che i maggiori vantaggi deriveranno alle imprese dalla natura stessa della conciliazione, che non è diretta ad affermare torti o ragioni ma a salvaguardare, per quanto possibile, i rapporti esistenti ed eventualmente crearne di nuovi.





Si pensi alle possibilità offerte dalla "conciliazione creativa" dove le questioni non vengono affrontate solo in termini di "dare" e di "avere" ma i problemi e le cause del conflitto vengono analizzati e risolti in un ambito più ampio, ricercando le soluzioni le più soddisfacenti possibili per gli imprenditori, avendo riguardo non solo alle reciproche pretese nella singola controversia ma anche nell'ambito dell'intera attività di impresa svolta dalle parti in conflitto.

Un utilizzo mirato dell'istituto della conciliazione, pertanto, potrà portare migliore gestione dei conflitti di impresa con una significativa riduzione di costi delle transazioni economiche delle società e un considerevole risparmio di tempi, risorse importanti, che potranno così essere destinate più proficuamente all'attività imprenditoriale pura.

Avv. Federico Redaelli

Conciliatore del Servizio di Conciliazione

della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

